



ISTITUTO COMPRENSIVO DELIANUOVA
Con Sezioni Associate di Scido - Cosoleto - Sitizano

Via Carmelia, 24 - 0966/963265 - fax 0966/963263
E-mail: rcic817006@istruzione.it – e-mail certificata: rcic817006@pec.istruzione.it
C.F. 91006720808 – C.M. RCIC817006 – URL: icdelianuova.gov.it
89012 DELIANUOVA (RC)



Prot. n. 3813/IV.8 del 02/10/2018

Ai Docenti
Al personale ATA
Ai Genitori
Al DSGA
Al Presidente del Consiglio d'Istituto
Al Sito web/ Area Avvisi/Albo on line

**DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI.
RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 2048 cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO che l'art.1 c.10 CCNL Comparto istruzione e Ricerca triennio 2016/18 sottoscritto il 19 Aprile 2018 così recita: “Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del D. L.vo n. 165/2001;

VISTO il CCNL 2006-2009;

CONSIDERATO che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. L.vo n. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA

e sulle misure organizzative di seguito riportate:

- 1) Durante lo svolgimento dell'attività didattica
- 2) Dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula
- 3) Durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni
- 4) Riguardo al servizio scuolabus
- 5) Riguardo ai collaboratori scolastici
- 6) Durante i cambi di turno tra i docenti
- 7) Durante l'intervallo -ricreazione
- 8) Durante il tragitto aula /palestra/ laboratori
- 9) Riguardo l'uscita temporanea degli alunni dalla classe
- 10) Riguardo ai “minori bisognosi di soccorso”
- 11) Durante le visite guidate/viaggi d'istruzione
- 12) Durante il periodo di mensa e di dopo-mensa
- 13) Entrate posticipate

- 14) Uscite anticipate
- 15) Uso delle attrezzature
- 16) Disposizioni finali

1) VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 che, *"per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"*.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2047 c.c., "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità e imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

2) VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

In particolare:

La campanella sarà suonata all'orario di inizio delle lezioni e, decorsi 10 minuti, il collaboratore scolastico chiuderà sia il portone di ingresso, sia i cancelli che delimitano le aree cortilive dei plessi scolastici utilizzati per l'accesso dei mezzi comunali, che saranno riaperti poco prima l'arrivo dei mezzi di trasporto comunali. Per l'intera durata delle lezioni saranno disponibili i cancelli che consentono il passaggio pedonale e l'ingresso delle auto del solo personale scolastico di servizio nel plesso nelle aree cortilive retrostanti il plesso, nelle zone non adiacenti l'ingresso degli alunni, riservate al parcheggio.

In ogni caso è fatto divieto assoluto ai genitori e al personale esterno, per evidenti motivi di sicurezza riguardanti gli alunni, entrare con le proprie auto nelle aree cortilive di pertinenza della scuola, anche per sosta breve. Docenti e personale ATA potranno fruire, qualora esistenti, delle aree cortilive interne destinate a parcheggio auto in condizioni di sicurezza, nelle fasce orarie individuate dalla dirigenza mediante apposito avviso affisso ai portoni e ai cancelli dei singoli plessi.

Gli alunni della scuola primaria saranno accolti sul portone d'ingresso dal collaboratore scolastico in servizio e raggiungeranno gli appositi spazi di raccolta ubicati nei corridoi e contrassegnati dalla indicazione della classe di appartenenza. Qui troveranno le insegnanti ad attenderli e saranno accompagnati in classe. Gli alunni in ritardo raggiungeranno autonomamente le aule, rispettando le direttive incluse nel Regolamento d'Istituto, sotto vigilanza del collaboratore scolastico presente al piano.

Gli alunni che dietro scelta dei genitori fruiscono del servizio di trasporto comunale, nel caso in cui l'area di sosta dello scuolabus sia interna all'area cortiliva della scuola, sono vigilati nella fase di discesa dallo scuolabus dal personale comunale addetto presente sul mezzo di trasporto e nel tragitto scuolabus – portone di ingresso dai collaboratori scolastici presenti al portone dei plessi.

Gli alunni che dietro scelta dei genitori fruiscono del servizio di trasporto comunale, nel caso in cui l'area di sosta dello scuolabus sia esterna all'area cortiliva della scuola, sono vigilati nella fase di discesa dallo scuolabus dal personale comunale addetto presente sul mezzo di trasporto e nel tragitto scuolabus – portone di ingresso dai collaboratori scolastici in servizio che accompagneranno gli alunni fino al portone di ingresso del plesso.

In questi due ultimi casi il genitore dovrà informare la scuola della propria volontà di avvalersi del servizio di trasporto comunale, sollevando l'istituzione scolastica medesima da ogni responsabilità non ricadente nella propria sfera di competenza per come disciplinato nella presente direttiva e recepito dal Regolamento d'Istituto.

In ogni caso, durante il tragitto scuolabus – portone del plesso - aula comportamenti scorretti degli alunni che possano costituire pericolo per sé o per altri saranno tempestivamente segnalati in direzione per gli adempimenti di competenza della Dirigenza.

3) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Il collaboratore scolastico vigilerà e accompagnerà al pullman gli alunni diversamente abili che usufruiscono del servizio.

Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio.

In particolare:

All'uscita gli alunni devono essere ritirati al portone della scuola (ove sono accompagnati disposti in fila dai docenti dell'ultima ora) dai genitori o dai loro delegati, se i genitori lo desiderano, ovvero, in caso di fruizione del servizio di trasporto comunale, essere accompagnati alla fermata dello scuolabus dal personale ausiliario in orario di servizio ed essere consegnati all'autista e/o al personale comunale responsabile.

Ma si ricorda che la Legge 4 dicembre 2017, n. 172 ha disposto la conversione con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Il noto articolo 19 bis così recita: *Art. 19-bis. ((Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici):*

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario

delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

Nel solo caso in cui i genitori non abbiano consegnato la richiesta di uscita autonoma ai sensi della Legge 172/17, essi dovranno informare la scuola della propria volontà di avvalersi del servizio di trasporto comunale, sollevando l'istituzione scolastica medesima da ogni responsabilità non ricadente nella propria sfera di competenza per come disciplinato nella presente direttiva e recepito dal Regolamento d'Istituto e, qualora gli alunni **non** fruiscono del servizio di trasporto comunale e i genitori sono impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli, essi possono compilare apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo disponibile sul sito web dell'istituto e presso la segreteria scolastica. In tal caso, l'insegnante o il collaboratore scolastico verificherà l'identità del delegato al ritiro attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, anche mediante la corrispondenza con la carta d'identità, qualora necessario.

Nel solo caso in cui i genitori non abbiano autorizzato l'uscita autonoma dei propri figli, gli insegnanti, **in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno** cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è obbligato in tal caso a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata. Nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno 15 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori. Come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri. I collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

Nel caso di occasionale ritardo degli scuolabus comunali, i docenti, per qualche minuto, e i collaboratori assicureranno la vigilanza sugli alunni nei locali e negli spazi della scuola, contattando i genitori, i responsabili dell'ente locale e/o gli autisti assegnati al plesso per segnalare la problematica. Dopo almeno 15 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori e le figure responsabili dell'ente locale, il personale ATA in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà aiuto per la risoluzione della problematica.

Come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri.

Nel caso in cui il mancato ritiro del minore, ovvero, il ritardo dei mezzi comunali sia ripetuto e non occasionale, i docenti interessati ne danno comunicazione scritta alla Dirigenza scolastica, tramite l'ufficio di segreteria, per consentire la risoluzione della problematica.

4) SERVIZIO SCUOLABUS.

Relativamente a tale servizio, gestito dall'Ente locale competente, si ribadisce che i collaboratori scolastici, come disciplinato nei precedenti punti 2) e 3) avranno cura di:

- verificare che le operazioni di discesa/salita dai/sui mezzi avvengano in modo ordinato;
- prelevare gli alunni direttamente alla discesa dai mezzi e, al momento dell'uscita da scuola, consegnarli all'autista o all'eventuale accompagnatore presente sul bus.

Sono da evitare "zone grigie" nelle quali non risulti chiaro a chi è attribuita la responsabilità sulla vigilanza. Gli alunni devono **sempre** passare direttamente dalla responsabilità di un adulto (genitore, autista, accompagnatore delegato) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa;

- verificare che sia rispettato il divieto di ingresso di altri mezzi di trasporto nelle aree cortilive di pertinenza dell'istituzione scolastica contigue alle aree di sosta degli scuolabus, ovvero, in diretta comunicazione con le

stesse, segnalando in caso di infrazione la targa del veicolo alla Dirigenza per gli adempimenti di propria competenza.

Particolare attenzione sarà rivolta all'assistenza degli alunni disabili.

I responsabili dei plessi verificheranno inoltre che gli scuolabus siano sempre già presenti, fermi nelle piazzole di sosta, al momento dell'uscita degli alunni. In particolare, sia la discesa sia la salita dovranno avvenire, qualora presenti, nelle aree cortilive interne all'edificio scolastico, ovvero, in idonee aree di sosta contigue agli ingressi scolastici. Nel caso in cui si ravvisino al riguardo situazioni potenzialmente pericolose, si avviserà prontamente il Dirigente scolastico.

Si ribadisce che in ogni caso la scuola non possiede risorse professionali per poter disporre la vigilanza sugli alunni prima dei 5 minuti antecedenti l'orario di inizio delle lezioni, quando si accolgono nelle aule gli alunni presenti. Si ricorda altresì che l'orario di inizio delle lezioni è stato concordato con gli enti locali in modo da adattarsi con flessibilità alle esigenze di trasporto pubblico.

Per quanto riguarda **gli alunni di Scuola secondaria di I grado che frequentano le lezioni pomeridiane di strumento**, si fa presente che gli stessi **non possono sostare liberamente all'interno dell'edificio scolastico** (e neanche nel cortile interno) tra la fine delle lezioni antimeridiane e l'inizio della propria ora di strumento. Infatti non è possibile garantire la vigilanza su di essi poiché la normativa vigente in materia di orario di lavoro prevede che il lavoratore abbia diritto ad un periodo di pausa giornaliero, finalizzato al recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto. Di conseguenza i suddetti allievi, al termine delle ore antimeridiane, dovranno essere vigilati dal docente di strumento che farà loro consumare la colazione/pranzo in aula. Si ribadisce che l'orario di strumento inizia subito dopo il termine delle attività curriculari antimeridiane.

5) COLLABORATORI SCOLASTICI

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi **immediatamente** antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

6) VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno.

I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. In questo frangente e solo per il tempo strettamente necessario al cambio dei docenti, i collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza.

Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, o abbia avuto un'ora libera, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima.

Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva. Nel caso in cui ognuno sia impegnato prima e dopo, il cambio deve essere il più celere possibile.

I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. **Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.**

Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

Nel caso di smistamento (solo in situazioni di estrema necessità) di classi in altre aule, per assenza improvvisa del docente o comunque per motivi non precedentemente programmati, il docente segnerà i nominativi degli alunni "ospiti" sul registro di classe e li coinvolgerà nella lezione.

7) VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

La ricreazione si effettua in classe e dura non più di quindici (15) minuti e sarà effettuata secondo i tempi stabiliti in ciascun plesso e al fine di agevolare la fruizione dei servizi e rendere possibile la vigilanza. In via generale i docenti in compresenza nelle classi dovranno collaborare alla vigilanza con le stesse responsabilità e i collaboratori scolastici vigileranno nel corridoio del settore di competenza e nei bagni.

In caso di allontanamento per necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega o al collaboratore scolastico il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza. Durante le attività didattiche e durante la ricreazione i docenti non dovranno affidare alcuna consegna (es. fotocopie) ai collaboratori scolastici, in quanto impegnati preliminarmente nella vigilanza nei settori di competenza. Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo. Le aule, che rimangono vuote, devono essere chiuse o sorvegliate dai collaboratori scolastici, per evitare la scomparsa di oggetti o atti di vandalismo da parte di altri alunni.

Qualora il gruppo-classe si trovi, eccezionalmente, in giardino/cortile, il compito della sorveglianza è assegnato ai docenti che avranno cura di far sì che gli alunni non si allontanino tanto da rendere difficile il controllo di tutti.

Durante gli intervalli sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, quindi, per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

- la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione;
- devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

8) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /PALESTRA/ LABORATORI

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori il docente o i docenti, in caso di compresenza, accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro.

9) USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato il più possibile l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Qualora l'insegnante ritenga indispensabile ricorrere a questa misura estrema, dovrà comunque verificare che l'alunno allontanato rimanga sotto la custodia di altri docenti o dei collaboratori scolastici. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale).

10) VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, dal collaboratore scolastico in servizio.

11) VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, "almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta (C.M. n. 291/92)".

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato un qualificato accompagnatore – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei

partecipanti – e, in ogni caso, sarà predisposta, anche previa consultazione degli organi collegiali, ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione.

12) VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI MENSA E DI DOPO-MENSA.

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata al personale in servizio, coadiuvati, nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL.

Ciascun docente deve accompagnare la propria classe o il gruppo classe e vigilare affinché, durante il tragitto, i ragazzi assumano un comportamento disciplinato.

Gli alunni devono tenere un comportamento educato e corretto, rispettoso nei confronti dei docenti, dei collaboratori scolastici, del personale addetto al servizio mensa, dei compagni e degli alimenti.

Tranne che per casi eccezionali, di volta in volta valutati e ponderati dai docenti, non è consentito uscire dalla mensa per recarsi ai servizi, prima che il gruppo-classe abbia concluso il servizio e abbia fatto rientro in classe accompagnato dal personale docente e non in servizio.

Gli alunni possono usufruire dei servizi igienici prima del servizio-mensa o dopo.

13) ENTRATE POSTICIPATE

Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, e in modo occasionale, sono ammessi alla frequenza delle lezioni e accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico. In caso di ritardi ripetuti il docente è tenuto ad informare il Dirigente.

Quando le entrate posticipate assumono una certa continuità nel tempo devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale. L'insegnante di classe annoterà ogni entrata posticipata sul registro di classe.

I genitori che accompagnano gli alunni dopo il normale orario di inizio delle lezioni, per giustificati motivi, sono tenuti a fermarsi nell'atrio e a comunicare al collaboratore scolastico le motivazioni dell'ingresso posticipato. Il collaboratore scolastico provvederà, dopo l'uscita del genitore, ad accompagnare l'alunno in classe avvisando il docente delle motivazioni dell'ingresso posticipato che il docente annoterà sul registro di classe evidenziando l'orario di entrata dell'alunno. **In nessun caso è consentito l'ingresso del genitore nei locali scolastici o nell'aula durante l'orario di lezione.**

14) USCITE ANTICIPATE

Nella scuola secondaria, nessun alunno può essere consegnato prima del termine delle attività se non a fronte di autorizzazione del Dirigente Scolastico o del collaboratore delegato o del responsabile di plesso o del docente da lui delegato.

Ogni uscita anticipata, non dovuta ad evento imprevisto accaduto a scuola (malore, infortunio, ecc.), deve essere di norma preannunciata per iscritto dal genitore all'insegnante mediante compilazione dell'apposito modello.

Il docente in servizio nell'ora di uscita dello studente è tenuto ad annotare l'uscita anticipata nel registro di classe, annotando l'orario di uscita, l'identità del genitore o del suo delegato responsabile del ritiro, la motivazione sintetica. Il docente consentirà l'allontanamento dalla classe, affidando l'alunno al collaboratore scolastico, solo nel momento in cui è presente a scuola il genitore o la persona delegata al ritiro. In caso di uscita anticipata il genitore o la persona da lui delegata al ritiro, attenderà nell'atrio del plesso scolastico che il collaboratore si rechi in classe per avvisare il docente della sua presenza. In nessun caso è consentito l'ingresso del genitore nei locali scolastici o nell'aula durante l'orario di lezione.

Ogni uscita anticipata che abbia carattere di continuità nel tempo deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale. L'insegnante di classe annoterà gli estremi dell'autorizzazione all'uscita anticipata continuativa sul registro, allegandone copia.

15) USO DELLE ATTREZZATURE

Il docente è responsabile del corretto USO DELLE ATTREZZATURE da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.L.G.S. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo.

I docenti, pertanto, sono tenuti a:

vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;

- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;
- vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
- valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;
- controllare che gli studenti loro affidati usino il P.C. in modo corretto e coerente con le finalità educativo - didattiche della scuola. In ogni caso, i responsabili dei plessi dovranno verificare eventuali elementi di criticità che sono di ostacolo alla corretta vigilanza sugli alunni da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici segnalandoli, tempestivamente, alla Dirigenza scolastica.

16) DISPOSIZIONI FINALI

La presente direttiva, pubblicata sul sito web della scuola, sarà socializzata nelle prossime sedute degli organi collegiali. Essa si intende tacitamente rinnovata negli anni scolastici successivi a quello della sua emanazione con esplicito richiamo del Dirigente scolastico ai docenti nel corso del primo Collegio dei Docenti e al personale A.T.A. nel corso della prima riunione organizzativa. La pubblicazione della presente Direttiva nell'Area Docenti del sito web a seguito di richiamo delle disposizioni in essa contenute nel corso del primo Collegio dei Docenti, ovvero, della prima riunione con il personale A.T.A. equivale a notifica formale. In caso di revisione di una o più parti si procederà a nuova emissione e a nuova pubblicazione, previo avviso nelle sedi sopra richiamate.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adriana LABATE
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 c.2 D.lvo 39/93)